



COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

TARES

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 luglio 2013

IL SINDACO
F.to Manuele Bozzetto

IL SEGRETARIO
F.to Renato Graziani



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 - Soggetto Attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 7 - Esclusioni dall'obbligo di conferimento
- Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 - Superfici degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 10 - Costo di gestione
- Art. 11 - Commisurazione della tassa
- Art. 12 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 13 - Classi di appartenenza
- Art. 14 - Scuole Statali
- Art. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 16 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 17 - Esenzioni, riduzioni ed incentivi
- Art. 18 - Agevolazioni per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti
- Art. 19 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONI PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 20 - Presupposto della maggiorazione
- Art. 21 – Aliquote

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 22 - Denunce
- Art. 23 - Decorrenza della tassa
- Art. 24 - Poteri del Comune
- Art. 25 - Accertamento
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Riscossione
- Art. 28 - Entrata in vigore
- Art. 29 - Clausola di adeguamento
- Art. 30 - Disposizioni transitorie
- Art. 31 - Disposizioni per l'anno 2013



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
4. Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all'interno della disciplina della TARES presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. Il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, norma in forza della quale il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del Commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
6. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
7. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
8. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;



- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle Strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività Cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Art. 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) Le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) I rifiuti radioattivi;
 - e) I materiali esplosivi in disuso;
 - f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana
 - g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) Le acque di scarico;
 - b) I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;



- c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse Minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 **Soggetto Attivo**

- Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se in parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 **Presupposti, soggetti passivi** **e soggetti responsabili della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dalla legge. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa rinvio indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti solidi urbani; ne consegue che la denuncia di inizio occupazione dei locali deve essere sempre presentata al Comune dal soggetto passivo e/o dal soggetto responsabile della tassa.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.



4. Qualora in una singola unità immobiliare adibita a civile abitazione (locali e pertinenze) fossero domiciliati e/o residenti due o più nuclei familiari diversi, con o senza legami di parentela, la tassa è dovuta singolarmente da ogni nucleo familiare secondo i criteri di determinazione delle tariffe previsti dal presente regolamento.

4 bis. Qualora in una singola unità immobiliare adibita a civile abitazione (locali e pertinenze) fossero domiciliati e/o residenti due o più nuclei familiari diversi, di cui uno costituito da badante, la tassa rifiuti è dovuta dalla persona assistita che deve richiedere l'unificazione della Tassa a suo nome, aumentando la composizione del proprio nucleo familiare di una unità, indipendentemente dalla persona residente e fino al permanere della figura badante.

5. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree di proprietà, adibite a propri uffici e servizi.

6. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.

7. La tassa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime.

Art. 6

Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere), locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o parco;

d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di tutte le utenze (gas, acqua, luce);



- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione (limitatamente al periodo dalla data d'inizio lavori fino alla data di inizio occupazione), purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, verificata dall'ufficio tecnico comunale. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Esclusioni dall'obbligo di conferimento

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 8

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente



prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9 Superfici degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e della aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
5. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione del suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 10 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11



Commisurazione della tassa

1. Il Comune ha introdotto, per il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, un modello organizzativo e gestionale attuativo delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 *“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”* e delle norme contenute nel DPR 158/99 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, sia con riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, sia con riguardo all'applicazione di un modello tariffario impostato sulla qualità e sulla quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

A tale proposito il Comune ha adottato due diversi sistemi di raccolta dei rifiuti prodotti:

A) il sistema prevalente di raccolta con cassonetto personalizzato con trasponder, assegnato alla singola utenza. Questo sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità prodotte dall'utente attraverso una tecnologia di identificazione e pesatura installata sul mezzo di raccolta dei rifiuti ed il trasponder montato sul cassonetto personalizzato. Detto sistema comporta due oneri in carico all'utenza:

1) l'utente è obbligato a ritirare il cassonetto personalizzato entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione e detenzione dei locali;

2) è vietato il trasferimento discrezionale del bidone personalizzato all'utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell'utenza, il cassonetto personalizzato deve essere riconsegnato al Comune.

B) il sistema di raccolta rifiuti con presscontainer. Questo sistema prevede il conferimento dei rifiuti sulla macchina previa identificazione mediante inserimento della stessa chiave elettronica utilizzata per l'accesso all'ecocentro. Il sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità prodotte dall'utenza attraverso una tecnologia di identificazione e pesatura installata sul press container.

Detto sistema comporta tre oneri a carico all'utenza:

1) l'utente è obbligato a ritirare la chiave elettronica personalizzata entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione dei locali;

2) è vietato il trasferimento discrezionale della chiave elettronica personalizzata alla utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell'utenza, la chiave elettronica personalizzata deve essere riconsegnata al Comune.

3) il servizio di raccolta con presscontainer diventa obbligatorio per tutte le utenze che aderiscono a tale modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, ad eccezione di quelle rientranti all'art. 17, comma 2 lettere a, b e c, e sostituisce il sistema fino a quel momento in uso.

Nel caso in cui diversi nuclei familiari sono domiciliati e/o residenti nella stessa civile abitazione, per i quali sussiste l'obbligo di presentare distinte denunce di occupazione dei locali possono, in considerazione della ridotta quantità di rifiuti prodotti, chiedere l'utilizzo in comune del cassonetto e/o chiave personalizzati; tale volontà deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Le eventuali eccedenze di peso e di svuotamenti rispetto ai minimi previsti sono imputate all'utenza intestataria del cassonetto o della chiave elettronica personalizzati.

In riferimento all'art. 65 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 *“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”* e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2000, n. 25/E *“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. (...) Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all'articolo 49 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”*, il Comune adotta il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla quantità e alla qualità di rifiuti solidi urbani effettivamente prodotti ed al loro costo di smaltimento. Questo criterio sostituisce il sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria calcolata secondo i criteri del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.



La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al relativo costo di smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri e sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale è obbligatorio presentare la denuncia di inizio occupazione. La tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica categoria di utenza non domestica ed è commisurata alla qualità e quantità di rifiuti prodotti o, se il cassonetto personalizzato non viene utilizzato, alla sola quota fissa. Solo in questo caso l'utenza non domestica potrà evitare assegnazione del cassonetto personalizzato e sarà autorizzata a conferire i soli rifiuti assimilati nel cassonetto dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione.

4. I contribuenti sono stati suddivisi in due gruppi fondamentali di utenze:

- 1) utenze domestiche;
- 2) utenze non domestiche.

5. I costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento sono suddivisi per centri di costo; questi sono a loro volta articolati e raggruppati in costi fissi e costi variabili così come definiti nel DPR 158/99.

6. I costi totali moltiplicati per la percentuale di copertura formano il gettito preventivo per il calcolo delle tariffe.

7. La tariffa della tassa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

$\text{Tassa} = Q_f + (Q_{bv} + Q_v + Q_o)$

Qf: **QUOTA FISSA** (canone di allacciamento al servizio) relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti.

Qbv: **QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO (canone base servizio)** che si può definire come canone di allacciamento al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze.

Qv: **QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo)** è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di allacciamento al servizio.

Qo: **QUOTA ORGANICO** relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio.

Art. 11.1 Tariffe utenze domestiche

1. QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi):

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per entrambi i gruppi di utenze, moltiplicati per la percentuale del gettito TARSU di competenza delle utenze domestiche.

La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti sulla base di un coefficiente denominato *rapporto di produzione*, ricavato dall'elaborazione dei dati



puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato (cassonetto/presscontainer) agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di svuotamenti minimi medi e chilogrammi minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minimo per i singoli nuclei familiari (sottocategorie) prevista dal canone di base. L'importo relativo è pari alla moltiplicazione fra il numero di conferimenti e le quantità di rifiuti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QUOTA ORGANICO

Quota di allaccio al servizio di raccolta del rifiuto organico calcolata in funzione di costi relativi a tale servizio di raccolta;

- 1) costo dei sacchetti in carta speciale;
- 2) numero di svuotamenti dei cassonetti multiutenza;
- 3) ripristino delle fodere;
- 4) costo delle fodere in carta speciale
- 5) costi di smaltimento del rifiuto organico.

La somma di tali costi viene ripartita sulle utenze allacciate al servizio e rapportata al numero di persone componenti la singola utenza domestica.

2. L'appartenenza del generico contribuente della categoria domestica alla generica sottocategoria abitativa è definita annualmente al momento dell'elaborazione del ruolo:

- a) contribuenti residenti: dal numero di persone presenti nello stato famiglia.
- b) contribuenti non residenti/domiciliati: convenzionalmente appartenenti alla sottocategoria abitativa 1 (locali ad uso abitazione e loro pertinenze con un occupante); non trovano applicazione le riduzioni di tariffa previste dal successivo articolo 10, comma 2°.
- c) conviventi: se residenti vale a); se non residenti/domiciliati vale b).
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione momentaneamente non occupate, ma arredate con mobili e suppellettili e dotate di allacciamento alle utenze (acquedotto, energia elettrica, etc.): trova applicazione la lettera b) del presente comma, sia per i residenti che per i non residenti.”

Art. 11.2

Tariffe utenze non domestiche

QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi)

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per entrambi i gruppi di utenze, moltiplicati per la percentuale del gettito TARSU di competenza delle utenze non domestiche.

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione (Kc) pesato sui metri quadri delle singole categorie di utenza (vedi allegato 1 – tabella 3b del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto dalla tabella 3b. Nel caso di valori intermedi tra il valore massimo e minimo sono stati confermati.

QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alle



quantità di rifiuto medie effettivamente conferite. Il valore dipende dalla media pesata dopo aver tolto i valori massimi e minimi al fine di ottenere un minimo reale adeguato per ogni sottocategoria di utenza.

QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima prevista per ogni singola categoria di utenza non domestica prevista dal canone di base. L'importo relativo è pari alla moltiplicazione fra il numero di svuotamenti e le quantità di rifiuti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QUOTA ORGANICO La tariffa relativa al servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche viene calcolata in base alla somma del numero di svuotamenti del cassonetto personalizzato consegnato alla singola utenza moltiplicato per il costo unitario dello svuotamento e del numero di chilogrammi conferiti al servizio di raccolta moltiplicato per il costo di smaltimento del rifiuto organico.

Art. 12
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data di diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. Nel caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, oppure sulla capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Art. 13
Classi di appartenenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi principalmente in due gruppi omogenei di categorie di utenza e classificati successivamente in categorie e sottocategorie di utenza, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni:

A. utenze domestiche (cat principale);

B. utenze non domestiche;

Mentre le categorie del gruppo B sono tutte categorie principali, la categoria di utenze domestiche è articolata a sua volta in 6 sottocategorie abitative con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (nuclei familiari):

GRUPPO A – CATEGORIA PRINCIPALE UTENZE DOMESTICHE

SOTTOCATEGORIE ABITATIVE

locali ad uso abitazione e loro pertinenze occupate da nuclei familiari con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti



Denominazione	Descrizione
- sottocategoria 1	locali ad uso abitazione e loro pertinenze con un occupante
- sottocategoria 2	locali ad uso abitazione e loro pertinenze con due occupanti
- sottocategoria 3	locali ad uso abitazione e loro pertinenze con tre occupanti
- sottocategoria 4	locali ad uso abitazione e loro pertinenze con quattro occupanti
- sottocategoria 5	locali ad uso abitazione e loro pertinenze con cinque occupanti
- sottocategoria 6 e più	locali ad uso abitazione e loro pertinenze con sei o più occupanti

GRUPPO B – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le categorie di utenze non domestiche si fa riferimento all'allegato 1 del D.P.R.158/1999 – tabelle 3b e 4b relative a comuni sopra ai 5000 abitanti:

Categoria Descrizione attività

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedale
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di eredità
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto



- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night-club

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/99, viene effettuata con riferimento:

- al codice ISTAT dell'attività;
- a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA;
- all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai soggetti competenti;

In mancanza dei dati e/o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3b e 4b di cui al D.P.R. 158/99, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, e quindi della connessa produzione di rifiuti. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra tipologia di attività, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 14 Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui servizi.

Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico



o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci assimilabili d'uso, maggiorata dell'importo percentuale del 100%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 16 **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 20.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17 **Esenzioni, riduzioni ed incentivi**

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) i nuclei familiari in condizioni di permanente assistenza da parte del Comune o di indigenza accertata in base a criteri fissati dal Consiglio Comunale;
 - b) i locali adibiti ad usi sociali e ricreativi senza scopo di lucro;
 - c) i locali delle scuole pubbliche non statali, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.



d) le attività professionali che dichiarino nella denuncia originaria di non occupare nessuna superficie all'interno dei locali adibiti a civile abitazione e/o non aperte al pubblico.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata annualmente nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale nonché dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**;

c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: **30%**.

d) nuclei familiari aventi 4 e più figli minori in carico: **€ 50,00**

3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, che deve essere debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

4. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo relativo ai rifiuti sanitari, raccolti negli appositi contenitori su richiesta assegnati dall'Amministrazione Comunale alle famiglie che curano ed assistono persone incontinenti provviste di idonea certificazione.

5. Le predette esenzioni e riduzioni di cui ai commi 1, 2 (solo lettera d) e 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 18 **Agevolazioni per le utenze non domestiche** **per il recupero dei rifiuti**

1. Alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al Gestore del servizio e rifiuti assimilati conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, la tariffa viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- per il conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile (vetro-carta-plastica-verde-umido-legno), la riduzione è equivalente al corrispettivo delle frazione inviata a recupero risultante dalla tabella allegata alla deliberazione delle tariffe;
- conferimento a terzi della frazione imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), riduzione del 20% sulla parte variabile.

2. La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno



solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari o documenti simili) probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati a recupero.

Art. 19 **Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

TITOLO V – MAGGIORAZIONI PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 20 **Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 14.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21 **Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 22 **Denunce**

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare denuncia al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione con l'obbligo di ritirare il cassonetto personalizzato entro 10 (dieci) giorni dal momento di inizio dell'occupazione e/o detenzione dei locali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il



20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi di rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati.
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; a tal fine si fa riferimento:
 - alla data di apertura delle utenze (acqua gas energia elettrica);
 - alla data di stipula del contratto di affitto o di acquisto dell'immobile;
 - alla data giuridica di iscrizione all'anagrafe.
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
6. Nei casi di decesso di contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da due o più componenti residenti, l'ufficio tributi può provvedere anche d'ufficio alla variazione dell'intestazione della posizione contributiva, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'utenza.

Art. 23 Decorrenza della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.



Art. 24 **Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio delle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 25 **Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 26 **Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 50,00.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50,00. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi



non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 (sessanta) giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi semestrali per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Art. 27 **Riscossione**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto con l'articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, luglio e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Alla scadenza della rata di dicembre, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in un'unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale o modello unificato di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto – legge n. 201/2011.

Art. 28 **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza 01 gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1 gennaio 2013, tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento.



Art. 29

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 30 Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 31 Disposizioni per l'anno 2013

Si applicano le disposizioni stabilite con Decreto LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.